

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Consiglio Comunale	6	17/04/2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2025.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2025, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Aloï Luca Alberto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale **Avv. Diana Rita Naverio**.

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	DEL GOBBO LUCA	CONSIGLIERE	SI
2	PELIZZARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	SI
3	MORABITO ROCCO	CONSIGLIERE	SI
4	FAVA FRANCESCA	CONSIGLIERE	SI
5	BERTOGLIO ALESSANDRO BRUNO	VICE PRESIDENTE	SI
6	COFRANCESCO ALESSIO PIETRO	CONSIGLIERE	SI
7	ALOÏ LUCA ALBERTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
8	BARONI MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
9	ISPANO FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
10	CATTANEO LAURA	CONSIGLIERE	SI
11	MALTAGLIATI MARCO	CONSIGLIERE	SI
12	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
13	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	SI
14	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	AG
15	DI GREGORIO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
16	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI
17	CAMPANA VALENTINA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 17/04/2025

DELIBERA N° 6

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, numero 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con la legge 14 novembre 1995, numero 481 è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), quale organismo indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA numero 363 del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 aprile 2023;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158”;*

- l'articolo 1, comma 653 della legge 147/2013 dispone che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 della precitata legge numero 147/2013 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, numero 36”*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 702 dell'articolo 1 della legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158;

VISTE le disposizioni normative che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti;

VISTO l'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO CHE in Lombardia il Comune è l'Ente Territorialmente Competente;

RICHIAMATI

- il Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 20 del 28 aprile 2022;
- l'aggiornamento del PEF TARI in relazione agli anni 2024 e 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 29 aprile 2024;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

RILEVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

RITENUTO opportuno di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, sulla base dei seguenti coefficienti:

Utenze domestiche

Coefficienti Ka e Kb (nord, pop. > 5.000 abitanti): Ka fisso da tabella, Kb scelta operata

- Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare
 - Ka: 0,80
 - Kb (da 0,60 a 1,00): 0,94
- Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare
 - Ka: 0,94
 - Kb (da 1,40 a 1,80): 1,74
- Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare
 - Ka 1,05

- Kb (da 1,80 a 2,30): 2,05
- Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare:
 - Ka 1,14
 - Kb (da 2,20 a 3,00): 2,60
- Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare
 - Ka: 1,23
 - Kb (da 2,90 a 3,60): 2,90
- Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare
 - Ka: 1,30
 - Kb (da 3,40 a 4,10): 3,40

Utenze non domestiche

Coefficienti Kc e Kd (nord, pop. > 5.000 abitanti) – scelta operata:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - Kc (da 0,40 a 0,67): 0,40
 - Kd (da 3,28 a 5,50): 3,35
2. Cinematografi e teatri
 - Kc (da 0,30 a 0,43): 0,43
 - Kd (da 2,50 a 3,50): 3,50
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - Kc (da 0,51 a 0,60): 0,60
 - Kd (da 4,20 a 4,90): 4,80
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - Kc (da 0,76 a 0,88): 0,80
 - Kd (da 6,25 a 7,21): 7,00
5. Stabilimenti balneari
 - Kc (da 0,38 a 0,64): 0,64
 - Kd (da 3,10 a 5,22): 5,22
6. Esposizioni, autosaloni
 - Kc (da 0,34 a 0,51): 0,51
 - Kd (da 2,82 a 4,22): 4,22
7. Alberghi con ristorante
 - Kc (da 1,20 a 1,64): 1,60
 - Kd (da 9,85 a 13,45): 12,01
8. Alberghi senza ristorante
 - Kc (da 0,95 a 1,08): 1,08
 - Kd (da 7,76 a 8,88): 8,88
9. Case di cura e riposo
 - Kc (da 1,00 a 1,25): 1,00
 - Kd (da 8,20 a 10,22): 8,20
10. Ospedali
 - Kc (da 1,07 a 1,29): 1,07
 - Kd (da 8,81 a 10,55): 8,81
11. Uffici, agenzie
 - Kc (da 1,07 a 1,52): 1,60
 - Kd (da 8,78 a 12,45): 14,50
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
 - Kc (da 0,55 a 0,61): 0,86
 - Kd (da 4,50 a 5,03): 7,09
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Kc (0,99 a 1,41): 1,25
 - Kd (da 8,15 a 11,55): 11,21
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - Kc (da 1,11 a 1,80): 1,65
 - Kd (da 9,08 a 14,78): 13,01
15. Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- Kc (da 0,60 a 0,83): 0,83
- Kd (da 4,92 a 6,81): 6,81
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
 - Kc (da 1,09 a 1,78): 1,78
 - Kd (da 8,90 a 14,58): 14,58
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - Kc (da 1,09 a 1,48): 1,35
 - Kd (da 8,95 a 12,12): 11,49
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - Kc (da 0,82 a 1,03): 0,85
 - Kd (da 6,76 a 8,48): 8,20
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - Kc (da 1,09 a 1,41): 1,09
 - Kd (da 8,95 a 11,55): 8,95
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 - Kc (da 0,38 a 0,92): 0,70
 - Kd (da 3,13 a 7,53): 7,27
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 - Kc (da 0,55 a 1,09): 0,90
 - Kd (da 4,50 a 8,91): 6,00
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - Kc (da 5,57 a 9,63): 5,00
 - Kd (da 45,67 a 78,97): 45,00
- 23. Mense, birrerie, amburgherie
 - Kc (da 4,85 a 7,63): 4,85;
 - Kd (da 39,78 a 62,55): 39,78
- 24. Bar, caffè, pasticceria
 - Kc (da 3,96 a 6,29): 3,50
 - Kd (da 32,44 a 51,55): 32,44
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - Kc (da 2,02 a 2,76): 2,45
 - Kd (da 16,55 a 22,67): 20,47
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 - Kc (da 1,54 a 2,61): 2,30
 - Kd (da 12,60 a 21,40): 14,98
- 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio:
 - Kc (da 7,17 a 11,29): 5,00
 - Kd (da 58,76 a 92,56): 42,00
- 28. Ipermercati di generi misti
 - Kc (da 1,56 a 2,74): 2,74
 - Kd (da 12,82 a 22,45): 22,45
- 29. Banchi di mercato di generi alimentari
 - Kc (da 3,50 a 6,92): 3,50
 - Kd (da 28,70 a 56,78): 28,70
- 30. Discoteche, night club
 - Kc (da 1,04 a 1,91): 1,91
 - Kd (da 8,56 a 15,68): 15,68

CONSIDERATO che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 27/04/1999 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2025 ammonta a euro 3.624.593 così articolato:
 - utenze domestiche 59 %
 - utenze non domestiche 41 %

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 17/07/2025
- seconda rata: 18/12/2025
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 17/07/2025

VISTI gli atti predisposti dal funzionario del servizio tributi, responsabile del procedimento;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, numero 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28/12/2001, numero 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, numero 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'articolo 15-bis del Decreto Legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge numero 58 del 28 giugno 2019, in materia di “efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”, il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020.
- la Circolare del MEF 2 / DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto: “Articolo 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, numero 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, numero 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;
- il D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25/02/2022, a decorrere dall'anno 2022, con il quale viene stabilito che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le relative tariffe e i regolamenti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013).
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con cui sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- la deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, numero 24, con cui viene introdotto un nuovo sistema di agevolazione tariffaria (bonus sociale per i rifiuti) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, numero 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, numero 157, prevedendo in particolare:
 - una riduzione del 25% della TARI per gli utenti che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, vale a dire per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a euro 9.530, elevato a euro 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
 - l'istituzione di una componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al punto precedente;
- la deliberazione Arera n. 133/2025/R/rif con la quale l'Autorità avvia il procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria UR3,a pari ad euro 6 ad utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pareri espressi dal dirigente del settore finanziario e amministrativo, giusto il decreto sindacale n. 6 del 28/05/2024 recante “Decreto sindacale di conferimento dell’incarico dirigenziale del settore finanziario e amministrativo”;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Di Gregorio, Rondena, Salvaggio, Campana e Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 29/04/2024 e allegato al presente provvedimento;
3. Di prendere atto della “Relazione al piano tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2025”, illustrativa sulla determinazione delle Tariffe di riferimento TARI 2025, allegata e parte integrante della presente deliberazione.
4. Di approvare le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2025:

Categorie utenze domestiche

1. 1 occupante: TF € 0,59870; TV € 64,80512
2. 2 occupanti: TF € 0,70348; TV € 119,95842
3. 3 occupanti: TF € 0,78580; TV € 141,33032
4. 4 occupanti: TF € 0,85315; TV € 179,24821
5. 5 occupanti: TF € 0,92051; TV € 199,93070
6. 6 occupanti: TF € 0,97289; TV € 234,40151

Categorie utenze non domestiche

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto: TF € 0,47802; TV € 0,69304
2. Cinematografi e teatri: TF € 0,51387; TV € 0,72481
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta: TF € 0,71703; TV € 0,99298
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: TF € 0,95842; TV € 1,44936
5. Stabilimenti balneari: TF € 0,76483; TV € 1,08100
6. Esposizioni, autosaloni: TF € 0,60947; TV € 0,87391
7. Alberghi con ristorante: TF € 1,90729; TV € 2,48712
8. Alberghi senza ristorante: TF € 1,29065; TV € 1,83894
9. Case di cura e riposo: TF € 1,19504; TV € 1,69812
10. Ospedali: TF € 1,27870; TV € 1,82444
11. Uffici, agenzie: TF € 1,91207; TV € 3,00277
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali: TF € 1,02774; TV € 1,46825
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: TF € 1,49428; TV € 2,32145
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: TF € 1,96967; TV € 2,69483
15. Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato: TF € 0,99189; TV € 1,41027
16. Banchi di mercato beni durevoli: TF € 2,12718; TV € 3,01934
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: TF € 1,61020; TV € 2,37861
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: TF € 1,01758; TV € 1,69911
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto: TF € 1,30260; TV € 1,85343
20. Attività industriali con capannoni di produzione : TF € 0,84131; TV € 1,50470

21. Attività artigianali di produzione beni specifici: TF € 1,07673; TV € 1,24240
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: TF € 5,97521; TV € 9,31894
 23. Mense, birrerie, amburgherie: TF € 5,79596; TV € 8,23794
 24. Bar, caffè, pasticceria: TF € 4,18265; TV € 6,71792
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: TF € 2,92690; TV € 4,23842
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste: TF € 2,74824; TV € 3,10134
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: TF € 5,97521; TV € 8,69767
 28. Ipermercati di generi misti: TF € 3,27442; TV € 4,64911
 29. Banchi di mercato generi alimentari: TF € 4,18265; TV € 5,94341
 30. Discoteche, night club: TF € 2,28253; TV € 3,24713
5. Di dare atto che con le tariffe approvate con il presente atto deliberativo è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2024-2025 di cui al punto due;
 6. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.
 7. Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - a. il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo numero 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del 5%;
 - b. le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno, introdotte dalla delibera Arera n. 386/2023/R/rif;
 - c. la componente perequativa *UR3,a* pari ad € 6 ad utenza per anno, introdotta dalla delibera Arera n. 133/2025/R/rif, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;
 8. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2025:
 - prima rata: 17/07/2025
 - seconda rata: 18/12/2025
 - possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 17/07/2025
 9. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nel portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter del Decreto Legge numero 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge numero 214 del 2011;

Successivamente, con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Di Gregorio, Rondena, Salvaggio, Campana e Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 6 in data 17/04/2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2025.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

Il Presidente del Consiglio
Aloi Luca Alberto

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio

ORIGINALE

	2024			2025		
	MAGENTA			MAGENTA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	292.331	-	292.331	292.331	-	292.331
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	340.880	-	340.880	340.880	-	340.880
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	367.431	-	367.431	367.431	-	367.431
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.252.298	-	1.252.298	1.252.298	-	1.252.298
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	9.353	-	9.353	9.353	-	9.353
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	99.160	-	99.160	99.160	-	99.160
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	59.496	-	59.496	59.496	-	59.496
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	360.534	-	360.534	360.534	-	360.534
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	259.584	-	259.584	259.584	-	259.584
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof _{TV}	34.094	-	34.094	34.514	-	34.514
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	195.948	195.948	-	196.405	196.405
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	78.402	-	78.402
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.977.307	195.948	2.173.255	2.056.129	196.405	2.252.534
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	601.269	-	601.269	601.269	-	601.269
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	3.030	109.762	112.792	3.030	103.965	106.995
Costi generali di gestione CGG	368.998	-	368.998	368.998	-	368.998
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	938	-	938	938	-	938
Costi comuni CC	372.966	109.762	482.728	372.966	103.965	476.931
Ammortamenti Amm	179.859	-	179.859	145.641	-	145.641
Accantonamenti Acc	34.661	211.473	246.133	34.661	202.366	237.027
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	8.251	211.473	219.724	8.251	202.366	210.617
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	26.410	-	26.410	26.410	-	26.410
Remunerazione del capitale investito netto R	81.688	6.712	88.400	71.380	5.760	77.140
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	34.475	-	34.475	53.372	-	53.372
Costi d'uso del capitale CK	330.683	218.185	548.868	305.055	208.126	513.181
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	6.660	-	6.660	6.660	-	6.660
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof _{TF}	10.400	1.465	11.865	9.970	1.327	11.297
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	103.152	103.152	-	114.002	114.002
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	52.417	-	52.417
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.321.978	432.563	1.754.542	1.348.338	427.420	1.775.757
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.408.318	628.512	4.236.829	3.713.499	623.825	4.337.324
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.299.285	628.512	3.927.797	3.404.467	623.825	4.028.291
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
q _{D2} ton			10.617,49			10.545,43
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			32,12			33,01
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,24			29,24
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
ρ _{pi}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI _o			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _o			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,59%			2,59%
(1+ρ)			1,0259			1,0259
ΣT _o			3.927.797			4.028.291
ΣTV _{o-1}			2.154.072			2.094.854
ΣTF _{o-1}			1.326.768			1.476.141
ΣT _{o-1}			3.480.841			3.570.994
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,1284			1,1281
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.570.994			3.663.483
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			356.802			364.808
IVA dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.898.905	195.948	2.094.854	1.963.350	196.405	2.159.755
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.269.561	206.580	1.476.141	1.287.496	216.232	1.503.728
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.168.466	402.528	3.570.994	3.250.846	412.637	3.663.483
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			23.946			24.067
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			14.277			14.823
ΣTV _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.070.907			2.135.688
ΣTF _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.461.864			1.488.905
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.532.771			3.624.593
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,80			0,80
Calcolo H di partenza						
AR ⁹⁹ _{sc} si			390.992			390.992
CRD ⁹⁹ _{sc} si			814.773			814.773
H di partenza			48,0%			48,0%
Classe di partenza H			E			E
Obiettivi						
Classe obiettivo			50,5%			52,5%
			D			D

COMUNE DI MAGENTA

Città Metropolitana di Milano



**RELAZIONE AL
PIANO TARIFFARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ANNO 2025**

D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

Art. 1 comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. PREMESSA

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto, a partire dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale ("IUC"), composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata poi nel Tributo per i servizi indivisibili – TASI – e la Tassa sui rifiuti - TARI.

Con l'espressa abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, la TARI è diventata pertanto il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (art. 1 commi 639 e 704 Legge 147/2013).

Il Comune di Magenta anche per l'anno 2025 nell'applicare la componente TARI si è avvalso del procedimento previsto dall'art. 1 comma 651 Legge 147/2013 utilizzando i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 per la commisurazione della tariffa di riferimento, sancendone così l'analoga metodologia applicata nell'anno 2024.

Si è ritenuto altresì opportuno attenersi, per la redazione del Piano Finanziario TARI alle METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (MTR-2), con deliberazione del 03 Agosto 2021 – 363/2021/R/Rif dell' AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA).

La stesura della presente relazione, corredata dai relativi prospetti economici, costituisce pertanto lo strumento per delineare le scelte, attuali e future, operate dall'Amministrazione Comunale, essenziali per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025.

Si rammenta, infine, che la TARI è stata disciplinata nel Comune di Magenta con apposito Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/04/2023.

2. LE LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO

Normativa di riferimento

L'art. 1 della delibera 363/2021/R/Rif di ARERA, citata in premessa, prevede testualmente che il "provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono".

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come poi specifica l'art. 1 dell' MTR-2, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- α) individuazione e classificazione dei costi del servizio (363/2021/R/Rif);
- β) suddivisione dei costi tra fissi e variabili (363/2021/R/Rif);
- γ) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche (D.P.R. n. 158 del 1999);
- δ) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo (D.P.R. n. 158 del 1999).

Il piano finanziario redatto si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

3. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

L'art. 4 della delibera di approvazione del MTR-2 cita testualmente che "La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.

La definizione dei costi che compongono il servizio, porta alla valutazione dell'incidenza sul totale dei costi accertati, distribuiti in Costi Fissi, pari al **39,94%** e Costi Variabili, pari al **60,06%**, per un costo complessivo di **3.713.434,80 €**, **includere le riduzioni di cui all'articolo 22 del regolamento TARI**, al netto di attività extraperimetro e detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 (ARERA).

4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Una volta individuata la ripartizione di cui al precedente punto, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macro-categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R.), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari (comprese le loro pertinenze).
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:
 - le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
 - le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto-articolazioni, in quanto per i Comuni come Magenta, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 30 tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 4a del D.P.R. n. 158 del 1999).

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

A tal fine, si è proceduto alla ripartizione assumendo come base quella effettuata per l'anno 2024, adattandola alla dinamica evolutiva delle utenze determinatasi nel corso dell'anno.


Tale metodologia, utilizzata come criterio di riparto per i Costi Fissi e dei Costi Variabili tra le UD e le UND, ha determinato una distribuzione dei predetti costi fissi pari al 59% per le utenze domestiche e al 41% per le utenze non domestiche.

5. LA RIPARTIZIONE TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZA

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, ripartiti poi tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nella ripartizione dei costi totali tra utenze domestiche e non domestiche (dati arrotondati all'unità percentuale).

Articolazione della TARI

- UD copertura costi fissi
- UD copertura costi variabili
- UND copertura costi fissi
- UND copertura costi variabili



L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 dispone infatti che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'importo addebitato al singolo utente presenta pertanto una struttura "binomia" data dalla somma delle due componenti, ossia:

- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

5.a.1. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb).

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nel seguente prospetto:

	<i>superficie tot.</i>	<i>numero</i>
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	347.593	3.623
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	428.809	3.942
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	214.504	1.835
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	163.520	1.333
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	40.890	339
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	20.147	180
Utenze domestiche tenute a disposizione	68.362	696
TOTALE	1.215.462	11.252

Le utenze a disposizione, sprovviste del dato relativo agli occupanti, in conformità alle prescrizioni regolamentari dell'Ente, sono state inserite nella categoria "Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare".

5.a.2. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non dà possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni superiori a 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giòva ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA) efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2025 si è stabilito di operare in continuità con quanto effettuato per l'anno 2024, secondo quanto riportato di seguito. Si rammenta che i coefficienti relativi alla parte fissa delle utenze domestiche (Ka) sono stabiliti dal Legislatore, senza possibilità di intervento da parte dei comuni.

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. > 5.000 abitanti)

	<i>fisso da tabella</i>
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	0,80
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	0,94
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1,05
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	1,14

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	1,23
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	1,30

<i>Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. > 5.000 abitanti)</i>		<i>scelta operata</i>
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	<i>da 0,60 a 1,00</i>	0,94
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	<i>da 1,40 a 1,80</i>	1,74
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	<i>da 1,80 a 2,30</i>	2,05
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	<i>da 2,20 a 3,00</i>	2,60
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	<i>da 2,90 a 3,60</i>	2,90
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	<i>da 3,40 a 4,10</i>	3,40

5.b.1. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che quella variabile delle utenze non domestiche, viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 30 categorie determinate dal citato Decreto, in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa, e Kd per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli previsti nello stesso D.P.R. 158/1999.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al successivo specifico punto.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche, sono presenti nella seguente tabella:

	superfici per parte fissa	superfici per parte variabile
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	16.826,90	16.826,90
02 - Cinematografi e teatri	370,00	370,00
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	113.503,13	113.503,13
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5.221,00	5.221,00
05 - Stabilimenti balneari	0,00	0,00
06 - Esposizioni, autosaloni	18.517,00	18.517,00
07 - Alberghi con ristorante	3.456,00	3.456,00
08 - Alberghi senza ristorante	776,01	776,01
09 - Case di cura e riposo	220,00	220,00
10 - Ospedali	52.244,00	52.244,00
11 - Uffici, agenzie	58.499,85	58.499,85
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	10.264,65	10.264,65
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	34.085,00	34.085,00
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3.639,00	3.639,00
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	3.879,00	3.879,00
16 - Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5.677,28	5.677,28
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	4.934,00	4.934,00
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7.679,00	7.679,00
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	75.294,00	75.294,00
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	19.214,00	19.214,00
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7.457,00	7.457,00
23 - Mense, birrerie, amburgherie	835,00	835,00
24 - Bar, caffè, pasticceria	7.042,05	7.042,05
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	12.836,00	12.836,00
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3.502,00	3.502,00
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.230,00	1.230,00
28 - Ipermercati di generi misti	0,00	0,00
29 - Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00
30 - Discoteche, night club	693,00	693,00
TOTALE	467.894,88	467.894,88

Le superfici sopra riportate sono influenzate dall'applicazione delle percentuali di riduzione il cui costo è sostenuto all'interno del PEF (parte utenze non domestiche).

5.b.2 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2025 si è stabilito di operare, in analogia a quanto precedentemente riportato per altri parametri di scelta, una scelta di continuità rispetto a quanto stabilito nelle precedenti annualità, con l'esclusivo scopo di pervenire ad una armonizzazione delle tariffe che presenti continuità nel tempo, evitando disallineamenti e discrasie che possono comportare aggravii, anche sostanziali, per talune categorie di utenza. I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono presenti nel seguente prospetto:

	Kc (nord, pop. > 5.000 abitanti)	Kc Scelt o	Kd (nord, pop. > 5.000 abitanti)	Kd Scelt o
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	da 0,40 a 0,67	0,40	da 3,28 a 5,50	3,35
02 - Cinematografi e teatri	da 0,30 a 0,43	0,43	da 2,50 a 3,50	3,50
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	da 0,51 a 0,60	0,60	da 4,20 a 4,90	4,80
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	da 0,76 a 0,88	0,80	da 6,25 a 7,21	7,00
05 - Stabilimenti balneari	da 0,38 a 0,64	0,64	da 3,10 a 5,22	5,22
06 - Esposizioni, autosaloni	da 0,34 a 0,51	0,51	da 2,82 a 4,22	4,22
07 - Alberghi con ristorante	da 1,20 a 1,64	1,60	da 9,85 a 13,45	12,01
08 - Alberghi senza ristorante	da 0,95 a 1,08	1,08	da 7,76 a 8,88	8,88
09 - Case di cura e riposo	da 1,00 a 1,25	1,00	da 8,20 a 10,22	8,20
10 - Ospedali	da 1,07 a 1,29	1,07	da 8,81 a 10,55	8,81
11 - Uffici, agenzie	da 1,07 a 1,52	1,60	da 8,78 a 12,45	14,50
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	da 0,55 a 0,61	0,86	da 4,50 a 5,03	7,09

13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur.	da 0,99 a 1,41	1,25	da 8,15 a 11,55	11,21
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	da 1,11 a 1,80	1,65	da 9,08 a 14,78	13,01
15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar.	da 0,60 a 0,83	0,83	da 4,92 a 6,81	6,81
16 - Banchi di mercato beni durevoli	da 1,09 a 1,78	1,78	da 8,90 a 14,58	14,58
17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	da 1,09 a 1,48	1,35	da 8,95 a 12,12	11,49
18 - Botteghe artig.: falegname, idraul, fabbro, elettric.	da 0,82 a 1,03	0,85	da 6,76 a 8,48	8,20
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	da 1,09 a 1,41	1,09	da 8,95 a 11,55	8,95
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	da 0,38 a 0,92	0,70	da 3,13 a 7,53	7,27
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	da 0,55 a 1,09	0,90	da 4,50 a 8,91	6,00
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	da 5,57 a 9,63	5,00	da 45,67 a 78,97	45,00
23 - Mense, birrerie, amburgherie	da 4,85 a 7,63	4,85	da 39,78 a 62,55	39,78
24 - Bar, caffè, pasticceria	da 3,96 a 6,29	3,50	da 32,44 a 51,55	32,44
25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim.	da 2,02 a 2,76	2,45	da 16,55 a 22,67	20,47
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	da 1,54 a 2,61	2,30	da 12,60 a 21,40	14,98
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	da 7,17 a 11,29	5,00	da 58,76 a 92,56	42,00
28 - Ipermercati di generi alimentari	da 1,56 a 2,74	2,74	da 12,82 a 22,45	22,45
29 - Banchi di mercato generi alimentari	da 3,50 a 6,92	3,50	da 28,70 a 56,78	28,70
30 - Discoteche, night club	da 1,04 a 1,91	1,91	da 8,56 a 15,68	15,68

5c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999 e, pertanto, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come prescritto dall'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, alla *quantificazione delle tariffe* per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. Per l'articolazione delle relative tariffe, si rimanda alla successiva tabella.

TARIFFE 2025 UTENZE DOMESTICHE:

CATEGORIA	2025	
	TF	TV
1 OCCUPANTE	€ 0,59870	€ 64,80512
2 OCCUPANTI	€ 0,70348	€ 119,95842
3 OCCUPANTI	€ 0,78580	€ 141,33032
4 OCCUPANTI	€ 0,85315	€ 179,24821
5 OCCUPANTI	€ 0,92051	€ 199,93070
6 OCCUPANTI	€ 0,97289	€ 234,40151

TARIFFE 2025 UTENZE NON DOMESTICHE:

CATEGORIA	2025	
	TF	TV
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,47802	€ 0,69304
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,51387	€ 0,72481
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,71703	€ 0,99298
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,95842	€ 1,44936
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,76483	€ 1,08100
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,60947	€ 0,87391
07 - Alberghi con ristorante	€ 1,90729	€ 2,48712
08 - Alberghi senza ristorante	€ 1,29065	€ 1,83894
09 - Case di cura e riposo	€ 1,19504	€ 1,69812
10 - Ospedali	€ 1,27870	€ 1,82444
11 - Uffici, agenzie	€ 1,91207	€ 3,00277
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 1,02774	€ 1,46825
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 1,49428	€ 2,32145
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,96967	€ 2,69483
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 0,99189	€ 1,41027
16 - Banche di mercato beni durevoli	€ 2,12718	€ 3,01934
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,61020	€ 2,37861
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	€ 1,01758	€ 1,69911
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,30260	€ 1,85343
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,84131	€ 1,50470
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,07673	€ 1,24240
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,97521	€ 9,31894
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 5,79596	€ 8,23794
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 4,18265	€ 6,71792
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 2,92690	€ 4,23842
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,74824	€ 3,10134
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 5,97521	€ 8,69767
28 - Ipermercati di generi misti	€ 3,27442	€ 4,64911
29 - Banche di mercato generi alimentari	€ 4,18265	€ 5,94341
30 - Discoteche, night club	€ 2,28253	€ 3,24713